MINUTA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro
Uffici di diretta Collaborazione dell'Assessore
Viale Trinacria, 34
L'Assessore

Prot. n. 7461/GAB Palermo 13/11/2018

Oggetto: F.V. n. 289 del 10.10.2018: riproposizione programmazione FNA 2017 – Riscontro a nota di accompagnamento alla riprogrammazione del FNA 2017 prot. n. 32748 del 10.10.2018. Invito ad adempiere atto di indirizzo ex art. 2 della l.r. 10/2000 di cui alla nota prot. n. 6581/gab. del 10 ottobre 2018. Fissazione termini ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

Al Dirigente Generale del Dipartimento regionale alla Famiglia e alle Politiche Sociali
dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it

Perviene, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 10/2000, in accompagnamento al F.V. in oggetto indicato la nota prot. n. 32748 del 10.10.2018, con la quale codesto Dipartimento ripropone la proposta di programmazione del FNA 2017, riscontrando l'assessoriale prot. n. 6581/gab. di pari data.

Per chiarezza espositiva, si evidenzia che con quest'ultima nota prot. n. 6581/gab la scrivente, avendo condiviso la scelta operata da codesto Dipartimento di individuare quali aree prioritarie di intervento le lettere b) e c) dell'art. 2 del DM 26 settembre 2016, definiva la proposta di programmazione impartendo apposito atto d'indirizzo politico-amministrativo ai sensi dell'art. 2 della l.r. 10/2000.

In particolare la succitata lettera b) così recita: "*la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari* ***nelle forme individuate dalle regioni*** *o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato* ***sulla base del piano personalizzato****, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), e in tal senso monitorati*".

L'atto d'indirizzo di che trattasi, sempre per chiarezza espositiva si rammenta, era teso a garantire che parte delle disponibilità del Fondo in oggetto potessero essere programmate anche **in favore dei disabili gravi non minori**, nel rispetto dei vincoli discendenti dall'art. 2 del DPCM 27.11.2017 e dall'art. 91 della l.r. 11/2010: in particolare in conformità alle richiamate disposizioni normative era stata disposta in ambedue i casi la percentuale fissa al 50%, tenendo in debita considerazione la circostanza che i minori sono al contempo persone afferenti alle più ampie categorie della disabilità gravissima o grave o assistite presso l'Oasi Maria SS. di Troina.

Inoltre, era stato raccomandato che la programmazione in questione doveva essere sviluppata in coerenza con la disciplina dei fondi nazionali e di quelli regionali che prevedono in favore dei beneficiari forme di assistenza diretta e/o indiretta in relazione al progetto personalizzato della persona disabile, sempre nel pieno rispetto del principio della libera scelta, così come sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché dall'art. 9 della l.r. 8/2017.

In particolare, con riferimento all'art. 9 della l.r. n. 8/2017, così come modificato dall'art. 30 della l.r. 8/2018, codesto Dipartimento era stato richiamato a sviluppare la programmazione del FNA in coerenza con il D. P.reg. 589/2018 recante "disciplina delle modalità e dei criteri di erogazione di interventi finanziari in

favore di disabili". A tal proposito aveva posto l'attenzione, sull'art. 3 recante "*procedure per l'accesso e modalità di erogazione*", sul comma 6 dell'art. 4 secondo cui "*La dotazione economica riservata ai disabili gravissimi a valere sul FNA 2017 - pari ad almeno il 50% delle risorse - potrà essere utilizzata per la predisposizione dei Piani di assistenza individualizzati, secondo quanto indicato dalla vigente normativa*" e il successivo comma 7 "*alla copertura economica per l'anno 2018 si provvederà .....con le risorse previste dal DPCM 27 novembre 2017, recante riparto del Fondo per la non autosufficienza per l'anno 2017*".

Ciò premesso, corre l'obbligo di osservare che con la nuova riproposizione codesto Dipartimento ha parzialmente modificato la precedente proposta; in particolare in conformità all'art. 2 comma 2 del DPCM 27.11.2017, ha riportato, così come richiesto, la dicitura "*ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione*".

Per il resto, codesto Dipartimento, ripropone la medesima programmazione, di guisa che assegnando:

- una quota non inferiore al 50%, che codesto DIFAM fissa esattamente al 50% quantificandola in € 20.642.040,00, in conformità all'art. 2 del DPCM 27.11.2017, programmata in favore delle persone con disabilità gravissima ai sensi dell'art. 3 del DM del 26 settembre 2016,
- una quota pari ad € 4.000.000,00 programmata in favore dell'Oasi Maria SS. di Troina Onlus, in virtù delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 17 della l.r. n. 8/2016 che ponevano un vincolo a carico del FNA per triennio 2016-2018,
- **una quota inferiore al 50%** quantificata in € 16.642.040,00 programmata in favore dei minori con disabilità, indipendentemente dalla circostanza che essi siano persone con disabilità gravissima o grave o assistiti presso l'Oasi Maria SS. di Troina Onlus.

esclude, dai benefici del FNA 2017 le persone maggiorenni non autosufficienti con disabilità grave e **non rispetta il limite "non inferiore al 50%"** del FNA imposto dall'art. 91 della l.r. 11/2010. Inoltre la stessa non appare coerente con le disposizioni del DPRS n. 589/gab del 31 agosto 2018, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 9 della l.r. 8/2017. Infatti:

- il comma 7 dell'art. 4, relativamente alla copertura finanziaria, richiama le risorse previste dal DPCM 27.11.2017 e il comma 1 dell'art. 9 della l.r. 8/2017. Quest'ultimo, com'è noto, annovera tra i beneficiari oltre ai gravissimi, anche i gravi e gli psichici ricoverati nelle comunità alloggio. E' palese pertanto la volontà espressa dal legislatore regionale che ha inteso, con l'istituzione del Fondo unico per la disabilità (di cui il FNA costituisce la lettera d del comma 2) nel rispetto dei vincoli previsti per le fonti di finanziamento diverse da quelle regionali, richiamare ad una programmazione dei diversi fondi da svolgersi secondo una logica di unitarietà e secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, omogeneità, continuità assistenziale, efficacia, efficienza e economicità. **Consequenzialmente, non può condividersi la scelta dipartimentale di escludere dai benefici del FNA 2017 le persone maggiorenni non autosufficienti con disabilità grave.**
- il comma 6 dell'art. 4, relativamente alla "*dotazione economica riservata ai disabili gravissimi - pari ad almeno il 50% delle risorse*" – dispone che "*potrà essere utilizzata per la predisposizione dei Piani di assistenza individualizzati, secondo quanto indicato dalla vigente normativa*". Nella fattispecie il il richiamo alla vigente normativa non può che riferirsi anche al D.M. 26 settembre 2016 e al D.P.C.M. 27 novembre 2017. Infatti, le disposizioni del Decreto presidenziale appaiono perfettamente coerenti, considerato che l'art. 4 del decreto interministeriale 26 settembre 2016, alla lettera b) impone che la Regione siciliana assuma altresì l'obbligo di: "*attivare o **rafforzare modalità di presa in carico** della persona non autosufficiente **attraverso un piano personalizzato di assistenza**, che integri le diverse componenti sanitaria, sociosanitaria e sociale in modo da assicurare la continuità assistenziale, superando la frammentazione tra le prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno e favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di*

stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione. Di tale quota una parte, pari ad € 10.321.020,00, sarà destinata per l'attuazione degli interventi previsti nei piani personalizzati dei minori gravissimi;

- dalla quota restante pari ad € 20.642.040,00 saranno sottratte € 4.000.000,00 in favore dell'Oasi Maria SS. di Troina Onlus;
- la quota restante, pari ad € 16.642.040,00, sarà destinata per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità grave, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione. Di tale quota una parte, pari ad € 10.321.020,00, sarà destinata per l'attuazione degli interventi previsti nei piani personalizzati dei minori gravi. Per quanto precede, la quota da destinare per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità grave di maggiore età sarà pari ad € 6.321.020.

Si resta in attesa di urgente riscontro.

L'Assessore
Dott.ssa Maria Ippolito)